

Messaggio

numero

6676

data

29 agosto 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 aprile 2012 presentata da Patrizia Ramsauer “Individuare da subito le potenzialità dei disoccupati e organizzare da subito il loro rientro nel mondo del lavoro”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto il Consiglio di Stato risponde alla mozione citata, la quale propone che “il disoccupato, fin dal primo colloquio all’URC, venga preso a carico in quanto persona *unica*, assolutamente non simile ad un’altra, con le sue potenzialità da *far uscire*, da sviluppare, o da migliorare. Il disoccupato deve essere ascoltato. Al disoccupato deve essere data la possibilità di *buttar fuori* le sue capacità, non necessariamente nella professione svolta fino a quel momento. I corsi devono essere mirati e non obbligatori *perché bisogna farlo*. I programmi occupazionali devono tener conto dell’esperienza lavorativa del disoccupato, e non occuparlo *tanto per fare*”.

Gli Uffici regionali di collocamento (URC) esistono, nella forma attuale, dal 1996, a seguito di una importante revisione della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) finalizzata a fornire ai disoccupati strutture di supporto adeguate dal profilo quantitativo e qualitativo, capaci di realizzare una strategia di intervento basata sul principio dell’attivazione tramite i Provvedimenti del mercato del lavoro (PML), tra i quali figurano i meglio noti corsi e programmi d’occupazione temporanea (POT).

Figura centrale negli URC è quella del consulente del personale (meglio conosciuto come “collocatore”), il quale è chiamato a seguire in contemporanea circa 120 persone alla ricerca di impiego. I suoi compiti sono definiti dalla LADI, e precisati nel dettaglio da numerose direttive federali e cantonali. Il ruolo del consulente del personale, confrontato con persone e situazioni le più disparate, richiede un’alta professionalità: per questo motivo, la legge (art. 119 b, OADI) prevede che ogni funzionario con questo ruolo debba possedere un titolo di studio specifico nell’ambito della consulenza del personale, o beneficiare di un attestato di equivalenza emesso da un ente designato dalla Segreteria di stato dell’economia (SECO).

A titolo informativo si segnala che negli URC del Cantone Ticino il 96.3% dei consulenti del personale rispetta questi requisiti qualitativi (di transenna si precisa che solo un altro Cantone può vantare una percentuale più elevata, mentre la media Svizzera si situa attualmente al 76.1%).

I compiti principali di un URC consistono, sinteticamente, nel collocare, consigliare e controllare le persone in cerca di impiego che si iscrivono al collocamento. In particolare, durante il primo colloquio (che di regola deve avvenire entro 15 giorni dall’annuncio in disoccupazione) il consulente del personale deve raccogliere tutte le informazioni

necessarie richieste dal sistema informatico in dotazione a tutti gli uffici svizzeri di collocamento (banca dati COLSTA), deve eseguire un'analisi dettagliata del profilo del disoccupato e deve allestire un piano d'azione nel quale indica in modo chiaro con quali modalità la persona è tenuta a cercare lavoro (obbligo di "cercare lavoro, se necessario, anche fuori della professione precedente", art. 17 cpv. 1 LADI) ed eventualmente tramite quali PML (obbligo di "partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro", art. 17 cpv. 3a LADI). Considerata la varietà e la molteplicità dei casi, al fine di conoscere ed analizzare nel migliore dei modi ogni singola situazione, il consulente del personale può avvalersi della collaborazione esterna di specialisti di altri uffici (ad esempio, orientatori dell'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale), di medici di fiducia o di organizzatori di PML specializzati nel rilevamento delle competenze professionali e sociali di disoccupati appartenenti a specifiche categorie. In Ticino, attualmente, sono disponibili strutture che provvedono al rilevamento delle competenze nelle professioni dell'edilizia, dell'industria, del commercio e della ristorazione.

Ad ogni colloquio successivo di consulenza e controllo, il consulente del personale verifica l'evoluzione della situazione, controlla il rispetto delle disposizioni, apporta se necessario dei correttivi al piano d'azione e sanziona eventuali infrazioni ("Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato", art. 22 cpv. 2 OADI).

Nel corso di un anno, i 5 URC ticinesi seguono circa 21'000 persone in cerca d'impiego, effettuano 77'000 colloqui di consulenza e di controllo, formalizzano 9'000 proposte di lavoro, decidono 11'000 PML ed emettono 7'000 sanzioni (vedi rapporto d'attività della Sezione del lavoro, www.ti.ch/lavoro).

Il lavoro svolto dai consulenti del personale viene regolarmente controllato sia dai servizi interni cantonali sia dall'ispettorato della SECO, ed i riscontri di queste verifiche sono sempre in generale molto positivi.

In conclusione, pur considerando che la lotta alla disoccupazione non è una scienza esatta e che pertanto è suscettibile di costante miglioramento, visto quanto sopra indicato il Consiglio di Stato ritiene che le proposte contenute nell'atto parlamentare siano già evase e che la mozione sia quindi da respingere.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: mozione 16.04.2012

MOZIONE

Individuare "da subito" le potenzialità dei disoccupati e organizzare "da subito" il loro rientro nel mondo del lavoro

del 16 aprile 2012

Quando, nel lontano 2005, il Consiglio di Stato decise di gettare la sottoscritta negli ingombranti, perchè dopo oltre vent'anni di lavoro non serviva più, mi iscrissi all'Ufficio di collocamento. La mia impressione fu che al collocatore non gliene potesse importare di meno della sottoscritta. La mia impressione è stata ed è a tutt'oggi l'impressione di altri disoccupati.

Il collocatore svolgeva unicamente il minimo indispensabile e unicamente quanto obbligato a fare. Il collocatore è di là dalla scrivania; il collocatore ha il suo lavoro; il collocatore deve procedere in un certo modo, ecc.

Per il collocatore il disoccupato è il "Fantozzi" di turno; il lavativo di turno, ecc.

Il collocatore obbliga a svolgere determinati corsi senza tener conto della formazione del disoccupato, della sua esperienza lavorativa, del motivo per cui è stato licenziato e dello stato di salute fisico e psichico in cui in quel momento lo stesso si trova.

Essere licenziati è una tragedia, specialmente se prima si è stati per anni maltrattati e molestati psicologicamente sul posto di lavoro.

E spesso, forse senza rendersene conto, il collocatore continua a molestare psicologicamente il disoccupato.

Con questo mio atto parlamentare chiedo che il disoccupato, fin dal primo colloquio all'URC, venga preso a carico in quanto persona "unica", assolutamente non simile ad un'altra, con le sue potenzialità da "far uscire", da sviluppare, o da migliorare.

Il disoccupato deve essere ascoltato. Al disoccupato deve essere data la possibilità di "buttar fuori" le sue capacità, non necessariamente nella professione svolta fino a quel momento.

I corsi devono essere mirati e non obbligatori "perchè bisogna farlo".

I programmi occupazionali devono tener conto dell'esperienza lavorativa del disoccupato, e non occuparlo "tanto per fare".

Frequentare corsi e svolgere lavori manifestamente non motivanti per il disoccupato serve unicamente a provocare o peggiorare stati di depressione e a provocare dolori fisici in precedenza non presenti.

Il costo di certi corsi e di certe occupazioni inutili per il disoccupato, non solo finanziariamente ma anche psicologicamente, sono sicura, è molto alto!

Utilizziamo pertanto il denaro non "tanto per fare", ma "per fare".

Patrizia Ramsauer